



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2019, proposto da Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Filippo Martinez, Fabio Pellicani, Ruggero Tumbiolo, rappresentati e difesi in proprio, nonché dagli Avv.ti Max Diego Benedetti, Joseph Brigandi', Alessandro Dal Molin, Francesco De Marini, e Simona Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco De Marini in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;

***contro***

Comune di Pieve Emanuele, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - Solom, rappresentata e difesa dagli avvocati Max Diego Benedetti, Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Joseph Brigandi', Andrea Ivan Bullo, Alessandro Dal Molin, Francesco De Marini,

Filippo Martinez, Fabio Pellicani, Ruggero Tumbiolo, Simona Motta, Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco De Marini in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;

Ordine degli Avvocati di Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Papi Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12;

*per l'annullamento*

dell'avviso, del disciplinare, e del capitolato, relativi alla procedura indetta dal Comune di Pieve Emanuele (MI) per l'affidamento dei servizi legali CIG Z3D2A103AA, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi espressamente inclusa la determinazione n. 1202 del 21 ottobre 2019, di approvazione della documentazione concorsuale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Mauro Gatti nella camera di consiglio del giorno 10.6.2020 tenutasi con le modalità previste dall'art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante collegamenti da remoto, come specificato nel relativo verbale;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, primo periodo, del D.L. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio delle censure indirizzate avverso il provvedimento impugnato, essendo lo stesso stato revocato, con determinazione n. 53 del 13.1.2020, dovendo perciò darsi atto della cessazione della materia del contendere.

Malgrado i ricorrenti insistano nella domanda di annullamento, la stessa non

potrebbe infatti trovare accoglimento, in quanto avente ad oggetto un provvedimento ormai rimosso dal mondo giuridico.

L'accoglimento della domanda cautelare (ord. n. 1720/19) ha inoltre salvaguardato il bene della vita posto a fondamento delle pretese dei ricorrenti, che non hanno perciò subito danni dai provvedimenti impugnati, non formulando in ogni caso alcuna domanda risarcitoria.

In relazione alla necessità di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali, il Collegio accerta la fondatezza del ricorso, per le motivazioni già evidenziate in sede cautelare, e pertanto, in ragione della natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della *lex specialis* che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l'esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell'indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un'offerta ponderata, e della contrarietà della *lex specialis* alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell'equo compenso, e nella parte in cui prevede l'assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Pieve Emanuele al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, nella misura di Euro 2.500,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato in loro favore. Le spese sostenute dagli

intervenienti restano a loro carico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Mauro Gatti**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**